



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024
Comunicato Ufficiale N.88
del 20 Giugno 2024
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO, ANDREA MARINO E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 20.6.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DEL CALCIATORE D'AGAPITI PIERPAOLO (TESSERATO CON LA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO LARIANO) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2025 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO LARIANO / BACIGALUPO MARINA, DISPUTATA IL 2.6.2024 PER IL TORNEO "MARE ADRIATICO" (C.U. n° 85 del 6.6.2024 – C.R.A.).

Avverso la decisione del G.S. sopra specificata, il calciatore D'Agapiti Pierpaolo ha proposto preannuncio di reclamo in data 10.6.2024 e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 76 comma 2 C.G.S.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 76 comma 3 C.G.S., di non essere tenuta a pronunciare e dispone l'addebito della relativa tassa.



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO, ANDREA MARINO E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 20.6.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- **DEL SIG. FEDERICO VITTORINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 28 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA ATLETICO AMITERNUM - COPPITO CALCIO DEL 10.12.2023 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, A SEGUITO DI UN FALLO DI GIOCO SUBITO DAL CALCIATORE SIG. CONTEH ABDULAI NEI PRESSI DELLA PANCHINA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PROFERITO NEI CONFRONTI DI TALE ATLETA LE SEGUENTI TESTUALI ESPRESSIONI: "...BUTTAGLI LA CANDEGGINA..." "...TIRATEGLI LE BANANE..." "...NEGRO DI MERDA...";**
- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FEDERICO VITTORINI, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.**

Con nota del 4.6.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 20.6.2026, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la richiesta di mezzi e la produzione di memorie, nella specie ritualmente pervenute.

All'udienza, il rappresentante della Procura Federale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: FEDERICO VITTORINI mesi quattro d'inibizione; A.S.D. ATLETICO AMITERNUM € 500,00 di ammenda. Il Presidente Vittorini si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva il proscioglimento proprio e della società.

Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria svolta dalla Procura Federale e da quella relativa al presente procedimento, non si evince la prova piena ed appagante della responsabilità del Vittorini in ordine ai fatti allo stesso contestati.

Ed invero, dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, dai verbali di audizione del direttore di gara e del commissario di campo, e soprattutto del secondo, non solo non si evince la sussistenza dei fatti contestati, ma si rileva che il calciatore di colore del Coppito "rivolgeva al pubblico sugli spalti il dito medio a seguito di ingiurie non a sfondo razziale dal medesimo ricevute dal pubblico locale".



C.U. N. 88 del 20.6.2024

Ora, a fronte di tale preciso riferimento, vi sarebbe la tesi sostenuta da un tesserato del Coppito Calcio e di due sostenitori della stessa squadra, secondo la quale il calciatore di colore sarebbe stato ingiuriato dal Vittorini con frasi razziste.

Al riguardo, ritiene il Tribunale di dover privilegiare l'attendibilità di una prova pervenuta da un atto ufficiale piuttosto che quella proveniente da persone non tesserate e che, tra l'altro, non sarebbero passibili di sanzioni ove venisse accertato che hanno riferito il falso.

D'altro canto, ragionando "a contrario", sarebbe sufficiente un preordinato accordo tra un tesserato e due tifosi per provare la responsabilità disciplinare di un qualunque altro tesserato.

Ritiene, pertanto, il Tribunale che il Vittorini debba essere prosciolto dagli addebiti contestati e, conseguentemente, analoga pronuncia debba essere effettuata nei confronti della A.S.D. Atletico Amiternum.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della F.I.G.C. proscioglie il sig. Federico Vittorini e la società A.S.D. Atletico Amiternum dagli addebiti contestati.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO, ANDREA MARINO E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 20.6.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. GASPARE PAOLINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRIANO FLACCO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 117 BIS "NORMA TRANSITORIA" DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRIANO FLACCO, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO L'IRREGOLARE TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. MARIO DI LISIO IL QUALE, SEBBENE SVINCOLATO DALLA SOCIETÀ ARI CALCIO IN DATA 14.12.2023, NON È STATO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ADRIANO FLACCO ENTRO IL TERMINE DEL 5.1.2024 PREVISTO DALL'ART. 117 BIS "NORMA TRANSITORIA" DELLE N.O.I.F., BENSÌ IN DATA 12.1.2024, INDICANDO COME LUOGO DI NASCITA DEL CALCIATORE GUARDIAGRELE (CH) INVECE DEL REALE COMUNE DI NASCITA ORTONA (CH), DETERMINANDO COSÌ UN TESSERAMENTO COME "NUOVO CALCIATORE" CON UNA NUOVA MATRICOLA N. 4384369 AL POSTO DI QUELLA IN REALTÀ GIÀ POSSEDUTA DALL'ATLETA N. 3477630; NONCHÉ ANCORA PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO LA PARTECIPAZIONE IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ IRREGOLARMENTE TESSERATO, DELLO STESSO SIG. MARIO DI LISIO, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ADRIANO FLACCO, ALLA GARA A.S.D. ADRIANO FLACCO – A.S.D. VILLAMAGNA DEL 14.1.2024 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA;



C.U. N. 88 del 20.6.2024

- DEL SIG. MARIO DI LISIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRIANO FLACCO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 117 BIS "NORMA TRANSITORIA" DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, SEBBENE SVINCOLATO DALLA SOCIETÀ ARI CALCIO IN DATA 14.12.2023, SOTTOSCRITTO LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ADRIANO FLACCO NON ENTRO IL TERMINE DEL 5.1.2024 PREVISTO DALL'ART. 117 BIS "NORMA TRANSITORIA DELLE N.O.I.F.", MA IN DATA 12.1.2024, INDICANDO COME LUOGO DI NASCITA GUARDIAGRELE (CH) AL POSTO DEL REALE COMUNE DI NASCITA ORTONA (CH), DETERMINANDO COSÌ IL PROPRIO TESSERAMENTO COME "NUOVO CALCIATORE" CON ASSEGNAZIONE DI UNA NUOVA MATRICOLA N. 4384369 AL POSTO DI QUELLA GIÀ POSSEDUTA N. 3477630; NONCHÉ ANCORA PER AVERE PRESO PARTE IN POSIZIONE IRREGOLARE, PERCHÉ IRREGOLARMENTE TESSERATO, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ADRIANO FLACCO, ALLA GARA A.S.D. ADRIANO FLACCO – A.S.D. VILLAMAGNA DEL 14.1.2024 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA;

- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ADRIANO FLACCO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI GASPARE PAOLINI E MARIO DI LISIO COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 3.6.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 20.6.2026, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute.

All'udienza compariva il solo rappresentante della Procura Federale, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: GASPARE PAOLINI mesi sei d'inibizione; MARIO DI LISIO sei giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza; A.S.D. ADRIANO FLACCO € 300,00 di ammenda.

Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, nonché dal comportamento processuale tenuto dagli stessi, i quali tenendosi lontani dallo stesso procedimento, hanno dimostrato di nulla poter opporre a propria difesa.

Relativamente ai provvedimenti da adottare, ritiene lo stesso Tribunale che sia equo infliggere nei confronti dei soggetti deferiti le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.



C.U. N. 88 del 20.6.2024

Il Tribunale Federale Territoriale infligge mesi sei d'inibizione al sig. GASPARE PAOLINI, al calciatore MARIO DI LISIO la squalifica per sei giornate; € 300,00 di ammenda alla società A.S.D. ADRIANO FLACCO.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 20/6/2024.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

